

Individuazione ambiti di esclusione Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017

Relazione

L'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 che riguarda gli – Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria - consente alle Amministrazioni Comunali, a fronte di motivate e specifiche esigenze di tutela paesaggistica, sanitaria, di difesa del suolo e di rischio geologico, di escludere parti del territorio comunale dall'applicazione di detta legge regionale.

Al fine di valutare e rilevare le criticità possibili presenti su territorio si è provveduto ad analizzare gli elaborati costituenti lo studio geologico a supporto del P.G.T. vigente nonché gli elaborati del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA).

La normativa prevede in via generale che restino comunque escluse dall'applicazione della L.R. n. 7/2017 le parti del territorio per le quali sussistono delle limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.

Riguardo al territorio comunale attualmente si è a conoscenza della bonifica effettuata sul mappale 76 fg. 18, aree di pertinenza all'edificio identificato con i mappali 275 e 276 fg. 18, che pertanto ai sensi di legge tali mappali e gli edifici a loro pertinenti, debbono ritenersi esclusi dall'applicazione del disposto normativo in questione.

Si è quindi provveduto a fare un sovrapposizione digitalizzata tra l'aerofotogrammetrico comunale e la carta della fattibilità geologica Tav. n. 8 a-b-c-d-e dello studio geologico a supporto del P.G.T. vigente. In particolare, valutando le caratteristiche idrogeologiche sui suoli di alcune parti del territorio, si è considerato di escludere dal recupero dei vani e locali dei seminterrati delle abitazioni le porzioni di aree ricadenti nelle aree inserite nelle classi di fattibilità geologica 3 e 4 in quanto in particolare:

- nella classe di fattibilità 3, (punto c (3c)) sono individuate delle aree che per le proprietà e la tipologia dei suoli presentano problemi di ristagno idrico superficiale;
- la classe di fattibilità geologica 4 è la classe che presenta i maggiori rischi dal punto di vista idrogeologico comprendendo zone interessate dalle dinamiche torrentizie/fluviali quali erosione ed esondazioni.

Riguardo alle altre classi di fattibilità geologiche sopracitate non sono state riportate le aree relative alla classe di fattibilità 3b che ricomprendono le zone ricadenti entro le fasce di rispetto delle captazioni idropotabili determinate con criterio temporale per quanto la vigente limitazione della zona di rispetto di tali aree di captazione è quella geometrica che prevede una fascia circolare di 200 metri di raggio dal pozzo. Non è stata inserita la classe di fattibilità 3b in quanto si è ritenuto che la natura della stessa è relativa alla tutela delle acque di captazione e pertanto non sembra coinvolgere la problematiche investite dalla norma.

Al fine di dare una maggior delimitazione delle aree soggette a rischio idrogeologico sono state riportate digitalmente sulla cartografia tutte le fasce Fluviali del PAI del reticolo principale del fiume Lambro di cui alla D.G.R. 7/7365 del 11.12.2001 e con le limitate modifiche locali, intervenute post 2001.

Sono stati riportati i seguenti limiti: limite tra la fascia A e la fascia B, limite tra la fascia B e la fascia C, il limite esterno della fascia C e il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C del PAI.

Sono state poi riportate digitalmente sulla cartografia tutte le fasce del reticolo idrico minore come identificate dalla cartografia tav. 2a, tav. 2b, tav. 2c, tav. 2d, tav. 2e. dello studio di individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di rispetto, allegata allo studio geologico del PGT. Vigente.

Sono quindi state riportate nell'elaborato grafico le zone di rischio R1, R2, R3 e R4 individuate nel "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (PGRA), approvato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 2/2016 DEL 03.03.2016, ad oggetto: " Direttiva 2007/60/CE, art. 7; D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 63, comma 10; D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e s. m. i., art. 7, comma 8. - Approvazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (PGRA)."

Sulla base della nota pervenuta da Brianzacque S.r.l., in merito alla presenza di fenomeni di risalita della falda che possono generare situazioni di rischio nell'utilizzo degli spazi seminterrati, si è rilevato dagli elaborati allegati alla stessa che la soggiacenza minima dal p.c., per il territorio compreso nella provincia di Monza e Brianza è compresa in un intervallo di mt. 18,4 a 82,9, con un'oscillazione massima per un intervallo di 3,4 mt. a 9,57 mt. e pertanto sotto tale profilo non sussistono elementi tali da limitare il recupero previsto dalla nuova norma regionale.

Sono state inoltre prese in considerazione alcune aree del territorio dove si sono verificate in questi anni delle criticità idrauliche superficiali, aree incrocio tra la via De Gasperi e via Vittorio Emanuele, Via A. Diaz in prossimità del pozzo idropotabile e aree in via Raffaello Sanzio e via Bernini. Evidenze di tale problematiche sono documentate da esperienze dirette e da documentazione depositata agli atti. In tali zone l'urbanizzazione e la tipologia dei suoli favorisce lo scorrimento e il ristagno delle acque superficiali in zone depresse che spesso coincidono con i vani interrati e seminterrati degli edifici siti in prospicienza alle sopraccitate strade pubbliche. In considerazione di quanto sopra è stato esperito un sopralluogo in tali aree per una verifica diretta rilevando per quanto possibile la quote degli edifici e delle aree verdi limitrofe che presumibilmente sono la principale causa dello scorrimento superficiale delle acque. Successivamente dopo un'attenta analisi della cartografia si è provveduto a tracciare una delimitazione delle aree che potrebbero essere oggetto di avvenimenti di allagamenti superficiali.

La delimitazione delle aree da escludere dal recupero dei vani interrati previsti dalla L.R. 7/2017 è stata comunque valutata al fine di garantire la maggior tutela possibile.

Si è ritenuto comunque opportuno in merito richiedere specifico parere ai soggetti interessati: ATS Brianza competente per territorio, Brianzacque S.r.l., attuale gestore del

ciclo idrico integrato, Parco della Valle del Lambro e Commissione Paesaggistica Comunale per quanto di competenza.

Si è avuto riscontro a tali richieste come di seguito riportato:

con nota del 29.05.2017, prot. n. 8675 da parte dell'ATS Brianza, che riporta quanto segue:

- in merito al territorio comunale, questa Agenzia Sanitaria non è a conoscenza di eventuali ulteriori criticità igienico sanitarie che possano far suggerire l'esclusione o meno di parti del territorio dall'applicazione della suddetta L.R.;
- precisato che in merito al rischio di esposizione al gas radon ad oggi dagli enti competenti in materia non è stata redatta alcuna mappatura del territorio del singolo comune, mentre è stata eseguita da parte di ARPA una mappatura a livello regionale la quale ha restituito dei dati di tipo probabilistico dell'eventuale presenza di gas radon all'interno delle abitazioni ubicate al piano terra;

comunque con riferimento al rischio idrogeologico, si ritiene opportuna una valutazione degli ambiti da escludere che dia la maggior garanzia di tutela, stante la maggior intensità degli eventi atmosferici occorsi nei recenti anni.

Brinzacque S.r.l. con nota del 28.04.2017, prot. n. 7017, ha fornito i dati della soggiacenza minima della falda e la sua oscillazione massima, come sopra riportati.

con parere della Commissione del Paesaggio comunale del 15.06.2017 che riporta quanto segue:

"PREMESSO CHE E' STATO CHIESTO A QUESTA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DA PARTE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE L'ESPRESSIONE DI UN PARERE IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA L.RL 10 MARZO 2017, N. 7, PER QUANTO DI COMPETENZA SOTTO IL PROFILO PAESAGGISTICO (ART. 4, COMMA 1, L.R. 7/2017).

LA COMMISSIONE ESAMINATO LA CARTOGRAFIA CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 7/2017 E L'ALLEGATA RELAZIONE TECNICA, RILEVATO CHE ENTRAMBI I DOCUMENTI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE LA COMPONENTE IDROGEOLOGICA, PRENDE ATTO DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE RIPORTATI NEGLI ELABORATI. SARA' COMPETENZA DI QUESTA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO, PER OGNI CASISTICA, DEI PROGETTI DI RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI, CHE INCIDONO SULL'ASPETTO ESTERIORE DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO, COME PERALTRO INDICATO AL COMMA 6 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 7/2017 E SARA' ALTRESI' COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI VANI E DEI LOCALI SEMINTERRATI CHE INCIDONO SULL'ASPETTO ESTERIORE DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 E S.M.I.."

Visto il parere del Parco Regionale della Valle del Lambro trasmesso con nota del 27.06.2017 prot. n. 10422.

Per tali motivi si escludono dall'applicazione della precitata normativa, tutte le parti del territorio comunale campite nell'elaborato grafico ed evidenziate nella relativa legenda.

Triuggio lì, 13.07.2017

IL TECNICO

(Dott. Geol. Stefano Cazzaniga)

documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.